

REQUISITI

Per ottenere il visto d'ingresso per motivi di STUDIO “Immatricolazione Università” e, successivamente, il permesso di soggiorno, lo studente straniero deve **dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:**

a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. *

I mezzi di sussistenza la cui titolarità deve essere dimostrata dallo studente sono quantificati in 448,07 euro al mese pari ad **euro 5824,91 annuali**, per ogni mese di durata dell'anno accademico (circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2017). Si tratta di requisiti economici minimi, la cui disponibilità in Italia andrà comprovata mediante disponibilità economiche personali o familiari o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito comprese le Università o da Governi locali o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana. Per la dimostrazione di tale requisito non è idonea l'esibizione di denaro contante né di garanzie economiche fornite da persone estranee al nucleo familiare né l'esibizione di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

La disponibilità dei mezzi di sussistenza e l'idoneità delle eventuali garanzie presentate dovranno essere valutate dalla Sede in relazione al contesto locale. Per un corretto accertamento dei requisiti economici ci si dovrà basare non tanto sul semplice valore nominale del saldo del conto corrente al momento della richiesta del visto (che potrebbe derivare da un deposito una tantum o ad hoc), quanto piuttosto su una valutazione di merito, relativa alla situazione economica complessiva della famiglia dello studente, che deve essere idonea a garantire con certezza e su base mensile la somma necessaria al sostentamento in Italia. Tale verifica si rende ancor più necessaria laddove non vi sia ancora la certezza che lo studente otterrà una borsa per il diritto allo studio.

b) Disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio.

Tale importo si aggiunge al requisito minimo di 5824,91 euro l'anno e può essere provata anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

c) Disponibilità di un idoneo alloggio nel territorio nazionale.

A tal fine vanno calcolate le risorse economiche necessarie o va fornita idonea dichiarazione di ospitalità.

d) Copertura assicurativa.

Lo studente deve dimostrare di disporre di un'adeguata copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso all'atto della richiesta del permesso di soggiorno. A tal fine, sono ammesse le seguenti formule:

i) **dichiarazione consolare** attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia e il Paese di appartenenza;

ii) **polizza assicurativa straniera**, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

iii) **polizza assicurativa con Enti o società nazionali**, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute un'apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall'I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

e) Dichiaraione di valore in loco.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari sono competenti per il rilascio della dichiarazione di valore in loco, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondari conseguiti dagli studenti stranieri nel paese d'origine (art.46 c.6 del DPR 334/99).

Le Università e le istituzioni AFAM, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148 di ratifica della Convenzione di Lisbona, per finalità di accesso ai loro corsi, possono avvalersi anche di attestazioni sulla validità del titolo di studio di studenti stranieri, rilasciate da un centro ENIC (European Network of

Information Centres in the European Region) – NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union) che in Italia è l’Associazione CIMEA.

La dichiarazione di valore rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatico-Consolari è comunque necessaria ai fini del rilascio del visto d’ingresso.

f) Certificazione linguistica.

i) Corsi in italiano. Per l’iscrizione a corsi di laurea tenuti in lingua italiana è necessaria un’adeguata conoscenza dell’italiano, che dovrà essere provata dallo studente e/o accertata dalla Rappresentanza. Lo straniero potrà dimostrare l’adeguata conoscenza della lingua italiana attraverso le certificazioni delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Università degli studi di Roma, dell’Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, della Società Dante Alighieri anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti, o di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi, ovvero di altre certificazioni/diplomi riconosciuti ai fini dell’esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana.

Qualora non sia possibile conseguire tale certificazione, le Rappresentanze potranno richiedere analoga certificazione rilasciata da altri soggetti ritenuti localmente affidabili, ferma restando la necessità che lo studente superi il previsto esame obbligatorio di lingua presso l’Istituzione (Università o AFAM) italiana prescelta.

Nell’ipotesi in cui lo studente straniero non sia in grado di produrre tale documentazione, la sua conoscenza della lingua italiana potrà essere verificata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari attraverso un colloquio in occasione della richiesta di visto. Tale colloquio, pur senza pregiudicare gli esiti dell’esame obbligatorio di cui sopra, dovrà accertare se lo studente possiede una conoscenza minima della lingua tale da rendere ipotizzabile e credibile uno studio in italiano a livello universitario.

Si sottolinea che la verifica preliminare di una conoscenza adeguata dell’italiano è di particolare rilevanza per le rappresentanze diplomatico-consolari operanti in Paesi ad alto rischio di immigrazione illegale.

ii) Corsi in lingua straniera. Per gli studenti stranieri che intendano iscriversi a corsi universitari tenuti in lingua straniera non si rende necessario il possesso di una specifica certificazione, a meno ciò non sia richiesto dai singoli Atenei, nell’ambito della propria autonomia universitaria. Tuttavia, nelle sedi a elevato rischio migratorio, al fine di evitare domande di visto meramente strumentali, si renderà necessario dimostrare la conoscenza della lingua straniera mediante idonea certificazione, ritenuta localmente affidabile.

3) Rilascio di Visto Schengen Uniforme (VSU)

Per consentire al candidato di partecipare a prove di ammissione ed esami di idoneità linguistica presso gli Atenei di destinazione, le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme per “turismo”), accertata la sussistenza delle condizioni e requisiti previsti per tale tipologia di visto.

La Rappresentanza diplomatico-consolare competente rilascerà il visto di ingresso nazionale per STUDIO “Immatricolazione Università” solo a seguito dell’ammissione dello studente a partecipare al corso prescelto, una volta che questi sia rientrato nel proprio paese.

*** Si precisa che i requisiti economici per l’ottenimento del visto “D” dovranno essere documentati a mezzo ricevute bancarie in modo particolare l’estratto di conto degli ultimi sei mesi. Dovrà inoltre essere presentata la documentazione lavorativa con indicazione del reddito dei genitori. Si precisa che tale ultima richiesta è condizione essenziale al rilascio del visto finale.**